

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE DEL 20.06.2019

SERVIZIO DI REPERIBILITA'

In data 20/06/2019 presso la sede di Rovato della società si sono incontrate:

- la Società COGEME NUOVE ENERGIE S.r.l. (di seguito, anche solo "COGEME NUOVE ENERGIE" oppure "la Società" o "l'azienda"), rappresentata dal Direttore Ing. Manuel Piatti con il supporto del Responsabile Risorse umane del Gruppo Cogeme Dott. Giovanni Gardini,
E
 - le Rappresentanze Sindacale Unitarie della società, con l'assistenza di FILCTEM CGIL Brescia, nella persona del sig. Ugo Cherubini
- e hanno stipulato il seguente Accordo sindacale aziendale.

PREMESSO CHE:

In tema di reperibilità è vigente per la società quanto previsto dall'accordo aziendale di Cogeme Stl S.r.l. del 25.2.2015, che richiama le previsioni dell'accordo sindacale Cogeme del 26.6.2007 integrate dall'accordo 11.2.2009. Tale accordi sono stati recepiti da ultimo in Cogeme Nuove Energie secondo previsioni dell'esame congiunto relativo all'operazione di fusione di Cogeme Stl, e sono vigenti fino al 30.6.2019 per effetto di successive proroghe temporanee.

Le Parti si sono incontrate varie volte per approfondire il tema della regolazione del servizio di reperibilità, in particolare nel corso del 2019 nella data del 23 maggio e del 10 giugno.

Durante detti incontri è stato effettuato attento esame della materia, approfondite le disposizioni del ccnl gas acqua applicabili, quelle degli accordi sindacali suindicati ed è stato discusso ampiamente il tema dell'assetto organizzativo del servizio per rispondere al meglio alle esigenze di risposta ad emergenze tenuto conto degli impianti gestiti attualmente dalla società.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Le parti condividono di individuare nel testo del CCNL gas acqua 18 maggio 2017, la fonte per la regolamentazione della materia della reperibilità per i lavoratori di COGEME NUOVE ENERGIE, salvo diversamente disposto dal presente accordo.

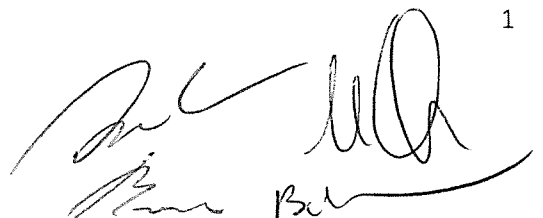
Il presente accordo assume lo scopo di regolare quegli aspetti del servizio di reperibilità che attengono alle peculiarità dello svolgimento di esso nel territorio oggi servito dalla società, con l'intento di valorizzare le positive esperienze fatte nel tempo e assicurare un servizio sempre piu' efficace con utilizzo delle piu' moderne ed avanzate risorse tecniche per la massima sicurezza di utenti, operatori e impianti.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente accordo si applica a tutti i dipendenti di COGEME NUOVE ENERGIE di sede Rovato impegnati nel servizio di reperibilità, salvo diversamente previsto nei singoli paragrafi.

2. DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO

Le previsioni del presente accordo decorrono dal 1 luglio 2019, Fino a tal data si intendono comunque vigenti le disposizioni dell'accordo sindacale COGEME del 26.6.2007 integrate dall'accordo 11.2.2009, come richiamate dall'accordo Cogeme Stl 25.2.2015 recepito in COGEME NUOVE ENERGIE in sede di esame congiunto per la fusione. Con il 1 luglio 2019 la presente regolamentazione insieme a quella del ccnl gas acqua si intendono quindi le uniche vigenti per disciplinare il servizio di reperibilità aziendale di sede Rovato e pertanto l'accordo


1

sindacale del 26.6.2007 integrato da quello del 11.2.2009 e le previsioni dell'accordo del 25.2.2015 non avranno più applicazione. Le previsioni del presente accordo hanno peraltro validità sino al 30.6.2020. Le parti si incontreranno almeno due mesi prima per condividere gli esiti delle verifiche sull'attuazione e valutarne eventuali revisioni.

3. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Dal 1 luglio 2019 opera la seguente organizzazione del servizio di reperibilità, su base settimanale.

FIGURE REPERIBILI		
1 tecnico	1 operatore	1 tecnico 1° livello

Il servizio di reperibilità si attiva di norma con la chiamata dell'utente al numero verde aziendale emergenze oppure con chiamata diretta dal telecontrollo per quanto riguarda i tecnici reperibili.

L'azienda favorirà l'avvicendamento nel servizio di reperibilità del maggior numero possibile di lavoratori in possesso delle necessarie competenze tecniche, da garantire attraverso percorsi formativi professionalizzanti che pongano i lavoratori in grado di svolgere autonomamente ed efficacemente i propri compiti assegnati; più specificamente si impegna ad inserire nel servizio di reperibilità il numero maggiore possibile di tecnici e operatori in possesso di adeguata esperienza, conoscenza aggiornata delle tematiche del servizio nello specifico settore, conoscenza del territorio e degli impianti, idoneità.

Il reperibile di primo livello è il tecnico scelto dalla Direzione, tra responsabili con adeguata e vasta esperienza, a cui gli altri tecnici reperibili e il personale operativo si rivolgono per eventi straordinari o situazioni di emergenza in reperibilità. E' tenuto a gestire anche il servizio di reperibilità per le sedi aziendali di Cogeme SpA, comunque secondo istruzioni operative della stessa società.

E' sempre comunque a disposizione durante la gestione del servizio di reperibilità per opportuno coordinamento.

Durata del servizio

Il servizio si articola su base settimanale e copre i periodi diversi dall'orario di lavoro aziendale: riprende in pausa pranzo e alla fine dell'orario giornaliero. il servizio inizia il venerdì alla fine dell'orario di lavoro e termina con la fine della pausa pranzo del venerdì della settimana successiva.

Da lunedì a venerdì verrà attivato servizio di reperibilità per chiamate relative a lavori non già in corso ma riferite ad emergenze, le quali pervengano 20 minuti prima della pausa o del termine dell'orario pomeridiano. Il tecnico reperibile deciderà se attivare o meno l'operatore reperibile.

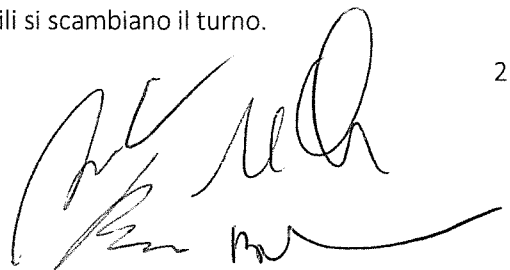
Programmazione Turni

E' prevista una programmazione che promuova la visualizzazione della reperibilità al personale interessato di almeno 3 mesi.

In caso di assenza per motivi imprevisti (malattia, ricovero, infortunio ...), sarà l'azienda a garantire l'effettuazione della reperibilità comandando il personale inserito nelle liste, applicando le seguenti regole:

a. per assenze inferiori alla settimana, intervenute/iniziate prima dell'inizio della reperibilità:

il reperibile sarà sostituito dal personale reperibile del turno settimanale seguente presente al lavoro: il reperibile assente effettuerà quindi la reperibilità la settimana successiva al rientro, nella settimana originariamente fissata per chi lo ha sostituito. In sostanza i 2 reperibili si scambiano il turno.



b. per assenze superiori alla settimana, intervenute/iniziate prima dell'inizio della reperibilità :

il reperibile assente sarà sostituito dal personale reperibile del turno settimanale seguente presente al lavoro e verrà di conseguenza ridefinita la programmazione dei turni dei reperibili.

Il reperibile assente salterà il proprio turno e rientrerà in reperibilità con la programmazione successiva.

c. per assenze inferiori alla settimana intervenute/iniziate durante la settimana di reperibilità :

subentrerà sempre il reperibile del turno settimanale seguente presente al lavoro, che completerà anche il proprio turno originariamente previsto. Il reperibile assente non completerà il turno interrotto e rientrerà in reperibilità con la programmazione successiva.

d. per assenze superiori alla settimana intervenute/iniziate durante la settimana di reperibilità :

il reperibile assente sarà sostituito dal personale reperibile del turno settimanale seguente presente al lavoro, che completerà anche il proprio turno originariamente previsto.

Il reperibile assente avrà saltato il proprio turno e rientrerà in reperibilità con la programmazione successiva.

Situazioni particolari saranno comunque oggetto di esame con RSU.

Fermo restando quanto sopra indicato in caso di assenza per motivi imprevisti (malattia, ricovero, infortunio), sarà possibile comunque la modifica dei turni in reperibilità anche a fronte di esigenze personali del dipendente, ma solo alle seguenti condizioni:

- il reperibile trovi un sostituto volontario per la stessa tipologia di servizio di reperibilità
- lo scambio dovrà assicurare il completamento di tutto il turno di reperibilità previsto e non determinerà effetti per gli altri reperibili indicati nella programmazione
- i reperibili che si scambiano, non verranno, per effetto dello scambio, a superare il n. massimo di giorni al mese di reperibilità previsti dal CCNL
- il cambio dei turni sia presentato per iscritto al Direttore di norma almeno 1 settimana prima dell'inizio del primo turno di reperibilità scambiato. Il Direttore procede ad autorizzare lo scambio del turno dietro la verifica delle condizioni di cui sopra.

Resta chiarito che al fine di non alterare con continuità la programmazione dei turni, tali modifiche dovranno avere carattere di eccezione e non di regola e pertanto non dovranno verificarsi in maniera frequente, né in relazione alla stessa risorsa, né in generale rispetto alla programmazione.

Situazioni dove la necessità di scambio riguardi singole giornate e non tutto il turno rimanente potranno essere valutate dal Direttore solo per casi di massima necessità personale.

Rintracciabilità

Il lavoratore reperibile deve assicurarsi del funzionamento delle attrezzature in dotazione; deve essere in grado di raggiungere, dalla sua abitazione o da qualunque località compatibile, il luogo dell'intervento nel più breve tempo possibile, nel rispetto delle indicazioni dell'azienda.

Tutto il personale reperibile deve pertanto garantire la propria rintracciabilità, attivarsi immediatamente e intervenire nel minor tempo possibile dalla chiamata

Le modalità per essere rintracciabili in reperibilità sono le seguenti:

a) Rintracciabilità del reperibile di 1° livello:

1. Telefono cellulare aziendale in assegnazione personale sempre acceso e funzionante con suoneria e volume idoneo a suscitare immediata risposta

b) Rintracciabilità del tecnico reperibile:



3

1. Telefono cellulare aziendale in dotazione al reperibile sempre acceso e funzionante con suoneria e volume idoneo a suscitare immediata risposta
2. Telefono cellulare aziendale in assegnazione personale sempre acceso

c) Rintracciabilità dell'operatore reperibile:

1. Telefono cellulare aziendale in assegnazione personale sempre acceso e funzionante con suoneria e volume idoneo a suscitare immediata risposta

Il reperibile dovrà assicurarsi di essere in luoghi dove opera la ricezione del telefono; qualora presso la propria abitazione vi siano problemi di ricezione dovrà segnalare il fatto tempestivamente e operare deviazione sul numero fisso, se disponibile

Sono definiti ulteriori canali di comunicazione del reperibile una volta attivato, quali e-mail aziendale e collegamento chat di gruppo (es. whatsapp) legato al proprio numero aziendale, qualora in dotazione (o altra applicazione che potrà essere definita); il reperibile avrà cura di tenere attivi tali strumenti.

Automezzi e dotazioni del reperibile

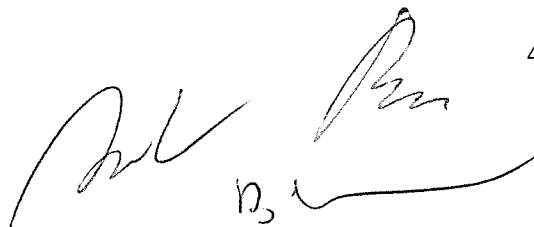
I reperibili utilizzeranno l'automezzo allestito fornito dall'azienda.

L'automezzo in uso ai reperibili sarà dotato di impianto vivavoce; in alternativa il tecnico e l'operatore reperibile dovrà utilizzare gli auricolari in dotazione, comunque in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Per accrescere i livelli di sicurezza in reperibilità, l'azienda, oltre a quanto richiamato comunque nel DVR, si impegna a fornire, quale strumento di lavoro in dotazione al reperibile per rendere la prestazione, un dispositivo con localizzatore gps, che avrà le seguenti esclusive finalità:

- di segnalare ad una centrale di allarme emergenze/malori, anche con uso vivavoce
- di generare in automatico alert in caso di rilevamento di assenza movimento (uomo a terra) e/o di brusche cadute
- di rilevare presenza di gas nocivi o assenza di ossigeno.

I reperibili saranno tenuti al diligente utilizzo e conservazione di tali apparati in modo utile da consentire le finalità descritte.



4. COMPENSI PER REPERIBILITA'

La reperibilità sarà compensata secondo previsioni del ccnl gas-acqua vigente.

Per tutti i lavoratori in forza nella società alla data odierna, sarà erogata dal 1 luglio 2019 in aggiunta al compenso giornaliero per reperibilità previsto dal ccnl gas-acqua, un' indennità giornaliera feriale aggiuntiva, ed un' indennità giornaliera aggiuntiva per sabato non lavorativo e giornata festiva, il tutto secondo i valori lordi espressi in euro nella tabella seguente.

voce	quota feriale	quota per sab. non lav. e festivo	tot. settimanale
compenso rep. ex ccnl vigente	21,88	30,50	170,40
indennità aggiuntiva accordo 2° livello 20.6.2019 reperibile tecnico e tecnico 1° livello	5,12	7,00	39,60
			tot. 210
indennità aggiuntiva accordo 2° livello 20.6.2019 reperibile operaio	4,47	6,12	34,60
			tot. 205

I compensi sopra espressi, secondo le previsioni del ccnl, sono comprensivi di ogni disagio sostenuto dal lavoratore, nello svolgimento del servizio di reperibilità.

Tutti i compensi, corrisposti mensilmente in base ai servizi di reperibilità effettuati, non sono considerati come facenti parte della retribuzione a nessun effetto contrattuale, escluso il tfr.

Qualora intervengano aumenti derivanti dalla contrattazione nazionale rispetto al compenso relativo all'indennità di reperibilità, tali aumenti verranno comunque assorbiti con diminuzione e assorbimento dell' indennità aggiuntiva sopra descritta.

Con l'applicazione delle quote di cui sopra da luglio 2019 cessa l'erogazione delle quote di reperibilità A e B, feriale e festiva, e le quote di stagionalità A e B, previste dall'accordo sindacale del 25.2.2015.

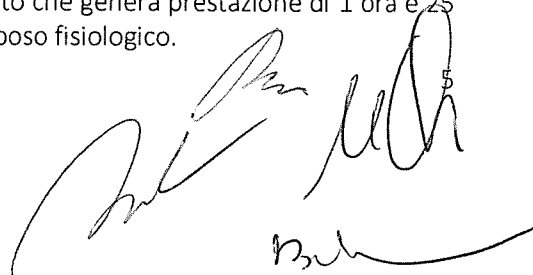
5. PRESTAZIONI DI LAVORO

Calcolo delle prestazioni

Le attività svolte in reperibilità nel luogo di intervento, in quanto rese fuori dal normale orario di lavoro, sono retribuite secondo le norme previste dal ccnl gas- acqua per il lavoro straordinario.

Tali prestazioni per concretizzarsi richiedono un intervento operativo che prevede l'uscita dalla propria abitazione o da altro luogo dove si trova il reperibile, il viaggio verso il luogo della prestazione, lo svolgimento del lavoro richiesto e il rientro presso abitazione o altro luogo di partenza.

Le parti concordano specificamente che la prestazione decorre dal momento dell'uscita verso il luogo di intervento. Si pattuisce inoltre che l'intervento che genera prestazione lavorativa inferiore all'ora verrà pagato come 1 ora di prestazione effettuata, compresi i tempi viaggio. Fatto salvo quanto sopra indicato verranno pagate le sole quote di prestazione pari ad almeno a mezz'ora: l'intervento che genera prestazione di 1 ora e 25 minuti comporta il pagamento di 1 ora, e questo rileva anche ai fini del riposo fisiologico.



Qualora il reperibile non abbia terminato l'intervento e sulla strada del ritorno o durante l'attività venga chiamato per un nuovo intervento, in tal caso l'intervento si considera protratto e non riparte applicazione del calcolo pari ad 1 ora per ogni prestazione inferiore ad essa. Nel prospetto di conteggio delle prestazioni andranno indicati i tempi esatti a minuti della prestazione.

Attività in telecontrollo

Le parti concordano che il personale tecnico reperibile che, per effetto del modello organizzativo del servizio adottato, di norma opera da remoto, è il personale tecnico reperibile non di primo livello, valutato che utilizza in reperibilità quale normale strumento di lavoro il telecontrollo.

Per tale personale opera l'importo di 3 € lorde giorno previsto dal ccnl vigente su questo punto.

Tenuto conto del particolare disagio ed impegno del servizio al telecontrollo impianti e della prassi precedente legata alla regolamentazione aziendale sinora vigente, in aggiunta alla quota prevista dal ccnl viene per tale figura di reperibile riconosciuto quanto segue:

- 2,7 € lorde giorno per il tecnico reperibile non di primo livello

Tali quote di 3 € e di 2,7 € spettano e sono erogate quale forfettizzazione di prestazioni lavorative al telecontrollo pagate sinora come prestazioni straordinarie

Si precisa poi che la quota di 3 € verrà comunque assorbita nella retribuzione dovuta per la prestazione lavorativa eventualmente eseguita dai tecnici nel luogo di intervento.

Inoltre, qualora intervengano aumenti derivanti dalla contrattazione nazionale rispetto al valore dei 3 € per impegno del servizio in remoto, tali aumenti verranno comunque assorbiti con diminuzione e assorbimento della quota di indennità aggiuntiva reperibilità accordo 20.6.2019 sopra pattuita.

A fronte anche di sole attività al telecontrollo di almeno 2 ore totali nella fascia notturna 0-6, calcolate come somma per interventi frazionati, le Parti concordano che opera comunque il diritto al riposo fisiologico come previsto nel presente accordo, senza corresponsione di alcuna remunerazione né maggiorazione per l'attività svolta, alla luce della quota sopra prevista.

6. RIPOSO FIOLOGICO

Le parti richiamano le previsioni di legge e di ccnl in materia di riposo fisiologico notturno (per lavoro tra le 0 e le 6), di riposo giornaliero e di riposo settimanale e questo sia in ordine a parte normativa che al trattamento di tali istituti.

Le Parti, per favorire un effettivo ricorso al riposo fisiologico, concordano che il lavoratore che presti lavoro straordinario notturno in reperibilità tra le 0 e le 6 ha diritto, in alternativa a posticipare l'inizio del lavoro ordinario per un numero di ore pari alla prestazione stessa, a usufruirne nello stesso modo a fine della stessa giornata, una volta rientrato al lavoro in orario abituale. Questo fermo restando in tal caso sempre il pagamento della sola maggiorazione prevista per la prestazione svolta.

Letto, confermato e sottoscritto

Rovato, 20.06.2019

COGEME NUOVE ENERGIE S.r.l.

R.S.U.

FILCTEM CGIL